



## IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini	Presidente
Dott. Marco Bottallo	Giudice
Dott. Andrea Carena	Giudice relatore

letto il ricorso del 4.8.2020, con il quale la società ASTIGIANA GOMME S.r.l. in Liquidazione, (C.F. e P.IVA 01260840051) con sede legale in Asti – Corso Torino 445/B, iscritta presso il Registro delle Imprese di Asti al numero REA AT – 101025, in persona del del suo Liquidatore Roberta BRIVIO (C.F. BRVVRT72L42C523X), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Maurizio IRRERA, ed elettivamente domiciliata in Torino – C.so Marconi n. 7, Asti, presso lo studio del medesimo, ha proposto domanda ex art. 160 e seguenti l.fall., depositando piano e proposta di concordato con allegata documentazione;

esaminati atti e documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 l. fall. del 5.8.2020 la società istante ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall., incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte della società controllata Astigiana Gomme Logistica S.r.l. (in forza di contratto di affitto di ramo di azienda già stipulato in data 30.07.2020), corredata di tutta la documentazione di legge, oltre che del piano e della proposta.

- Il Piano prevede, in sintesi, che l'attivo necessario per il soddisfacimento dei creditori sia realizzato secondo le seguenti modalità: 1) la liquidazione dell'attivo concordatario non funzionale alla prosecuzione dell'attività in capo alla controllata Astigiana Gomme Logistica ivi compresa la cessione della partecipazione pari al 100% della società A.G. ASTI IMMOBILIARE SRL, sotto la sorveglianza del Tribunale e degli Organi che verranno nominati; 2) la cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio all'ingrosso già attualmente esercitato dalla società TAGLIABUE GOMME GROS S.r.l. in forza di contratto d'affitto stipulato in data 27.2.2019, che andrà necessariamente effettuata mediante procedura competitiva; 3) l'apporto relativo alla riscossione del canone di affitto della predetta azienda di commercio all'ingrosso versato da TAGLIABUE GOMME GROS S.r.l. per il periodo di competenza 01/08/2020-28/02/2023; 4) l'apporto relativo alla riscossione del canone di affitto dell'azienda concessa alla società controllata ASTIGIANA GOMME LOGISTICA S.r.l. per il periodo 01/08/2020-31/03/2024; 5) l'apporto relativo alla riscossione degli altri canoni di affitto delle proprietà immobiliari per il periodo 01/08/2020-31/03/2024.

In tal modo la proponente prevede di realizzare un attivo complessivo di € 4.533.437,00, sufficiente a soddisfare – in un arco temporale inferiore a 4 anni dall’apertura della procedura di concordato, e precisamente entro il 31.3.2024 e secondo le scansioni temporali dettagliatamente indicate nel Piano – integralmente i creditori in prededuzione, i creditori privilegiati e i creditori per IVA di rivalsa, e i creditori chirografari nella misura del 40%.

- A corredo della domanda sono stati presentati i seguenti documenti: delibera dell’amministratore ai sensi dell’art. 152, 2<sup>a</sup> comma, Legge Fall.; visura camerale storica Società; verbale assemblea in data 23.07.2020 rep. n. 54378 rogito notaio dr. Giorgio GILI (liquidazione Astigiana Gomme); verbale assemblea in data 27.07.2020 rep. n. rogito notaio dr. Giorgio GILI (aumento capitale Astigiana Gomme); perizia valutativa del valore del ramo aziendale ASTIGIANA GOMME E SERVIZI S.r.l. redatta dal rag. Marco Luca FERRARIS e dall’arch. Maurizio PUGLIESE in data 23.07.2020; perizia estimativa della partecipazione totalitaria della A.G. ASTI IMMOBILIARE S.r.l. redatta dal rag. Dario PIRUOZZOLO in data 23.07.2020; contratto affitto ramo d’azienda stipulato in data 21.02.2019 con TAGLIABUE GOMME GROSS S.r.l.; accordo cessione ramo d’azienda in data 21.02.2019 sottoscritto fra ASTIGIANA GOMME S.r.l. e TAGLIABUE GOMME GROSS S.r.l.; contratto affitto ramo d’azienda stipulato in data 30.07.2020 fra ASTIGIANA GOMME S.r.l. e ASTIGIANA GOMME LOGISTICA S.r.l.; lettera in data 10.06.2020 e autorizzazione cessione contratti TAGLIABUE GOMME GROSS S.r.l. in data 30.06.2020; lettera TAGLIABUE GOMME GROSS S.r.l. in data 28.07.2020; Situazione patrimoniale e finanziaria contabile rettificata; Piano Industriale di ASTIGIANA GOMME LOGISTICA S.R.L. redatto dalla RESTART CONSULENZA DI IMPESA S.R.L.; Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; Stato analitico ed estimativo delle attività; Immobilizzazioni materiali e immateriali; contratto di locazione finanziaria con UNICREDIT LEASING S.p.A. n. IC/00882434 e delibera in data 15.07.2020; Prospetto Immobilizzazioni finanziarie; Contratto locazione Contratto NS44 S.r.l.; Contratto locazione AGESP S.p.A.; Contratto locazione A.G. ASTI IMMOBILIARE S.r.l.; Rimanenze di magazzino; Dettaglio crediti verso clienti e svalutazione; Crediti tributari; Relazione fiscale dr. Giorgio ZANATTA; Prospetto Crediti verso altri; Prospetto Disponibilità liquide; Prospetto Ratei e risconti attivi; Dettaglio debiti fornitori; Contratto di locazione CAR SERVICE 2000 di Volonnino; Contratto di locazione DREAM TEAM s.a.s.; Contratto di locazione RD AUTOMATION s.r.l.; Parere prof. Dr. Luciano QUATTROCCHIO sulla congruità del canone d’affitto ramo azienda Tyres Hotel, nonché del canone di locazione dell’immobile sito in Asti Corso Torino n. 445/B; Matrice riepilogativa delle cause di prelazione; Relazione Dr. Simona BERTOLINO; Dettaglio debiti verso personale dipendente; Elenco nominativo dei creditori; Lista pagamenti partite debitorie successive alla data di riferimento non comprese nel Piano del concordato; atto di costituzione della ASTIGIANA GOMME E SERVIZI S.r.l. in data 31.01.2017; Relazione di stima in data 30.01.2017; Atto di scissione in data 14.03.2019; Relazione Prof. Dr. Luciano QUATTROCCHIO sugli effetti dell’operazione di conferimento del ramo d’azienda immobiliare da parte di ASTIGIANA GOMME E SERVIZI S.r.l. nella A.G. ASTI IMMOBILIARE S.r.l. e del successivo conferimento della partecipazione a favore di ASTIGIANA GOMME S.r.l.; Dettaglio crediti verso clienti; Relazione ex art. 161 comma 3 L.F. Dr. Giorgio ROSSO.

- La proposta avanzata dalla società ASTIGIANA GOMME S.r.l. in Liquidazione, è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell’art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della “correttezza dei criteri di

*formazioni delle classi*”, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all’esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell’attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest’ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l’esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

Nel caso di specie, si osserva che il piano concordatario prevede:

- 1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell’attività di impresa da parte della affittuaria Astigiana Gomme Logistica S.r.l.;
- 2) la liquidazione dell’attivo concordatario non funzionale alla prosecuzione dell’attività in capo alla controllata Astigiana Gomme Logistica ivi compresa la cessione della partecipazione pari al 100% della società A.G. ASTI IMMOBILIARE SRL, sotto la sorveglianza del Tribunale e degli Organi che verranno nominati;
- 3) la cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto il commercio all’ingrosso già attualmente esercitato dalla società TAGLIABUE GOMME GROS S.r.l. in forza di contratto d’affitto stipulato in data 27.2.2019;
- 4) l’apporto relativo alla riscossione del canone di affitto della predetta azienda di commercio all’ingrosso versato da TAGLIABUE GOMME GROS S.r.l. per il periodo di competenza 01/08/2020-28/02/2023;
- 5) l’apporto relativo alla riscossione del canone di affitto dell’azienda concessa alla società controllata ASTIGIANA GOMME LOGISTICA S.r.l. per il periodo 01/08/2020-31/03/2024;
- 6) l’apporto relativo alla riscossione degli altri canoni di affitto delle proprietà immobiliari per il periodo 01/08/2020-31/03/2024;
- 7) la riscossione dei canoni di affitto di azienda e dei canoni di locazione dell’immobile di proprietà.

In relazione al diverso grado di soddisfacimento previsto, i crediti sono stati suddivisi in due classi che raggruppano rispettivamente: i crediti in prededuzione e privilegiati (nei quali sono compresi anche i crediti per IVA di rivalsa) e i crediti chirografari.

Tali classi appaiono correttamente formate tenendo conto del titolo della preferenza e senza alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno inoltre evidenziato che il concordato in continuità (tale dovendosi considerare anche il concordato con affitto dell’azienda stipulato prima del deposito della domanda, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con

sentenza n. 29742/2018) è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori e risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare (in caso di fallimento verrebbe infatti compromessa la possibilità di garantire la continuità aziendale, soprattutto in relazione al ramo di azienda relativo all'attività di commercio all'ingrosso, oggi condotto in affitto dalla società TAGLIABUE GOMME GROS S.r.l., che potrebbe esercitare il diritto di recesso dal rapporto in essere).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito al commissario giudiziale, il quali esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

In conclusione, sussistono i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis*, 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da società ASTIGIANA GOMME S.r.l. in Liquidazione, (C.F. e P.IVA 01260840051) con sede legale in Asti – Corso Torino 445/B

#### DELEGA

alla procedura il dott. Andrea Carena

#### NOMINA

commissario giudiziale il dott. Giuseppe Dolza Cogni, noto all'ufficio

#### DISPONE

la convocazione dei creditori per il 14.12.2020 ore 11,30

#### FISSA

al 14.11.2020 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE


in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00 quale anticipo delle spese di procedura

ORDINA


alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 7.9.2020

IL GIUDICE ESTENSORE  
Andrea Carena



IL PRESIDENTE  
Paolo Rampini



Depositato alla Cancelleria del  
Tribunale il 11.09.2020  
Il Funzionario Giudiziale

